



Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Divisione V - Sezione I

Prot. n. 62495/3.1

Roma, 15 MAG. 1997

LETTERA CIRCOLARE

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 26 MAG. 1997 Prot. n. 62495/3.1 Cons. n. _____

Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore degli Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti
Penitenziari per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento del
Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

e, p.c.

Al Servizio per le Relazioni
Sindacali e per le Relazioni con
il Pubblico

Al Sig. Direttore dell'Ufficio
Centrale per la Giustizia Minorile

L O R O S E D I

Oggetto : Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Trattamento economico al personale che espleta
servizio ausiliario di leva nei Corpi di
polizia.-

A scioglimento della riserva contenuta nella lettera
circolare n. 6485/3.1 del 16.1.1997 di pari oggetto, con la



Ministero di Grazia e Giustizia

quale, nei confronti del personale ausiliario in servizio di leva del Corpo di polizia penitenziaria, è stata disposta la momentanea sospensione di ogni indennità accessoria, si dispone il ripristino del pagamento di tutte le indennità spettanti, maturate e non corrisposte.

Il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P., infatti, con nota n. 114633 del 9 aprile 1997, indirizzata al Ministero dell'Interno, che ne aveva richiesto l'avviso, ha espresso il parere che al personale in questione competono tutte le indennità accessorie alla retribuzione, nei termini consentiti dalla previgente normativa.

Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 1997, al personale sottoindicato, in applicazione dell'art.1 - commi 116 e 117 - della legge 23 dicembre 1996, n. 662, compete il seguente trattamento economico:

- agli allievi agenti ausiliari (dal 1° al 3° mese), per ogni giorno di effettiva presenza, la paga netta giornaliera di f. 5.620;
- agli agenti ausiliari (dal 4° al 12° mese), per ogni giorno di effettiva presenza, la paga netta giornaliera di f. 6.182 più l'importo aggiuntivo mensile netto di f.750.000, previsto dall'art. 3 del decreto legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, ed ogni altra indennità accessoria.

Ad ogni buon fine, si elencano, di seguito, le voci che costituiscono le indennità accessorie, i cui importi restano quelli previsti dalla normativa previgente, in quanto il personale ausiliario in servizio di leva, come è noto, è escluso dai benefici previsti dal D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (cfrs. art. 1):



Ministero di Grazia e Giustizia

- 1) - supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto;
- 2) - indennità per servizi esterni;
- 3) - due ore settimanali obbligatorie ;
- 4) - lavoro straordinario eccedente l'orario d'obbligo settimanale (38 ore);
- 5) - trattamento di missione;
- 6) - indennità per servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede (quando prevista);
- 7) - indennità per servizio notturno e festivo;
- 8) - indennità per servizi prestati nelle giornate di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua e Ferragosto;
- 9) - indennità di rischio;
- 10) - indennità meccanografica.

Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che agli allievi agenti ausiliari ed al personale ausiliario in servizio di leva, ai sensi dell'art. 33 - primo comma - della legge 24.12.1986, n.958, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 5, del 15 gennaio 1987, la paga giornaliera è dovuta anche:

- durante i periodi di ricovero in luoghi di cura;
- durante le licenze ordinarie, brevi, straordinarie, di convalescenza dipendente da causa di servizio e per determinazione ministeriale;
- durante i giorni di viaggio di andata e ritorno per le licenze di qualsiasi tipo.

La predetta paga, invece, è sospesa, quando il personale di cui sopra :

- non raggiunge l'ufficio d'appartenenza o se ne assenta senza giustificato motivo;
- è detenuto in attesa di giudizio (la paga sarà



Ministero di Grazia e Giustizia

successivamente corrisposta se assolto).

La lettera circolare n. 6485/3.1 del 16 gennaio 1997
è revocata.

Di quanto sopra sarà data massima diffusione al
personale interessato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
DIRIGENTE GENERALE
Emilio di SOMMA